

## **PROTEZIONE ASSICURATIVA ALLO SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

---

### **I. Principio**

La protezione assicurativa del lavoratore non termina necessariamente con lo scioglimento del rapporto di lavoro. Quali obblighi deve osservare il datore di lavoro e quali misure deve adottare?

### **II. Assicurazione infortuni**

La validità dell'assicurazione della Suva si protrae per 30 giorni dallo scioglimento del rapporto di lavoro (cosiddetta copertura successiva). A tenore dell'articolo 3 capoverso 2 LAINF l'assicurazione si estingue al termine del 30° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalarario. Ciò significa che bisogna prestare particolare attenzione anche nel caso di un congedo non pagato piuttosto lungo.

Se il lavoratore non inizia un nuovo rapporto di lavoro entro 30 giorni, è possibile prolungare fino a 180 giorni l'assicurazione infortuni obbligatoria con una prorogazione convenzionale. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore per iscritto su questo diritto e sulla possibile perdita della copertura per gli infortuni. Quando la protezione assicurativa della LAINF o la prorogazione convenzionale si estinguono, il diretto interessato deve stipulare un'assicurazione infortuni con la cassa malati privata.

I disoccupati sono assicurati automaticamente presso la Suva contro gli infortuni finché hanno diritto all'indennità di disoccupazione (assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati).

### **III. Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia**

Con la conclusione del rapporto di lavoro, il lavoratore viene in linea di principio escluso dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia. A tenore dell'articolo 71 capoverso 1 della legge sull'assicurazione malattia (LAMal), egli ha il diritto di passare a un'assicurazione individuale nel termine di 90 giorni.

Il datore di lavoro deve informare il lavoratore per iscritto su questa possibilità. Si tratta di una responsabilità che gli incombe ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 appendice 10 del CNM.

Se il datore di lavoro non lo fa, il lavoratore rimane assicurato nell'assicurazione collettiva. Il termine di 90 giorni inizia peraltro a decorrere solo al momento in cui il lavoratore riceve la comunicazione.

In virtù dell'articolo 71 capoverso 1 LAMal, se nell'assicurazione individuale l'assicurato non assicura prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e dev'essere mantenuta l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo per il calcolo del premio.

#### **IV. Cassa pensioni**

La prestazione di libero passaggio o il capitale di previdenza previsto dallo statuto deve essere versato all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se il lavoratore non ha un nuovo impiego, il capitale deve essere versato alla «Fondazione Istituto collettore LPP» o su un conto bancario di libero passaggio. Il lavoratore ha l'obbligo di fornire alla cassa pensioni i dati necessari al trasferimento del capitale.

Per i rischi morte e invalidità il lavoratore resta assicurato presso lo stesso istituto di previdenza durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se si instaura prima un nuovo rapporto di lavoro, la previdenza professionale è garantita dalla cassa pensioni del nuovo datore di lavoro (art. 10 cpv. 3 LPP).

#### **V. Assicurazione disoccupazione**

Se al termine del rapporto di lavoro il dipendente non ha un nuovo impiego, di norma si annuncia alla cassa di disoccupazione / URC il primo giorno in cui è disoccupato. Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata (art. 18 cpv. 1 LADI). Il lavoratore deve presentare un attestato del datore di lavoro.

#### **VI. AVS**

I lavoratori che, dopo aver lasciato il loro impiego, non percepiscono un reddito assoggettato all'obbligo assicurativo AVS e non sono annunciati all'assicurazione disoccupazione, devono versare un importo minimo all'AVS al fine di evitare una riduzione della rendita in futuro.

---

Zurigo, giugno 2010

**Informazioni:** servizio giuridico SSIC, hotline, tel. 044 258 82 00